

## IVA

---

### **Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



**DIGITAL** Seminario di specializzazione  
**TUTTO TRIANGOLAZIONI E ALTRE NOVITÀ  
NELL'IVA COMUNITARIA**  
Scopri di più >

Il credito Iva annuale e quello infrannuale possono beneficiare **dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità fino a 50.000 euro**, in presenza di un **punteggio Isa almeno pari a 8**: come segnalare tale informazione in dichiarazione Iva annuale e nel modello Iva TR?

Ricordiamo che gli **Indici sintetici di affidabilità** sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico - economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la **normalità** e la **coerenza** della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i soggetti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

I contribuenti che hanno ottenuto, con riferimento al periodo d'imposta 2018, l'attribuzione di un grado di affidabilità fiscale almeno pari a 8, possono fruire dei **seguenti vantaggi**:

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno**, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al **periodo di imposta 2019**;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno**, maturato nei primi tre trimestri del **periodo di imposta 2020**;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del **rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

previsti dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) per l'Iva.

In sede di **compilazione della dichiarazione annuale Iva 2020**, in scadenza entro il 30 aprile ma prorogata al **30 giugno 2020** ad opera del **decreto Cura Italia** ([articolo 62 D.L. 18/2020](#)), il contribuente è tenuto a segnalare la possibilità di beneficiare dei vantaggi offerti dal **regime premiale Isa**.

Nel riquadro "**Firma della dichiarazione**" è stata prevista la casella "**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**" per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono **esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui**, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a\) e b\), D.L. 50/2017](#).

Situazioni particolari	Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità	Firma
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Per quanto riguarda il **modello IVA TR** (aggiornato con il provvedimento [Prot. n. 144055/2020 del 26 marzo 2020](#), in scadenza il **30 aprile** ma anch'esso **prorogato al 30 giugno 2020**), non esiste un analogo campo inserito nel frontespizio dell'istanza.

In caso di **richieste a rimborso del credito infrannuale** - compilazione del **rigo TD6** - occorre compilare anche il **rigo TD8, campo 3**, con il **codice 5**, ad opera dei contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Per chi sceglie, invece, di utilizzare il **credito in compensazione** tramite modello F24 - compilando il **rigo TD7** - non risultano campi appositi nel modello Iva TR per segnalare l'assenza di visto a seguito dei benefici premiali Isa.

Attenzione, infine, alla soglia dei 50.000 euro. Con la [circolare 17/E/2019](#) è stato chiarito che *"l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020"*.

Con tale precisazione l'Agenzia ha quindi chiarito che **la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, **si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno**, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva, fissi i limiti per l'apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Così, ad esempio, se un soggetto passivo Iva richiede a rimborso 25.000 euro emergenti dalla

dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020 presentando il modello Iva TR, ha già raggiunto **rimborsi Iva complessivi per 43.000 euro**.

Se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 **un'ulteriore richiesta di rimborso di 22.000 euro**, relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell'esonero previsto dal [comma 11, lett. b\) dell'articolo 9 bis](#), atteso che tale richiesta **porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui** imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, si devono considerare anche gli importi di **25.000 euro** emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, **a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi** ([circolare 20/E/2019](#)).